

# Il punto sugli obblighi di etichettatura degli imballaggi

# I contenuti dell'etichettatura ambientale

	Codifica Decisione 129/97/CE	Indicazioni sulla Raccolta Differenziata
Imballaggi ad uso domestico	✘	✘
Imballaggi destinati al circuito C&I	✘	

La norma non dispone formule precise circa lo stile grafico e il layout (colore, grandezza, font, ecc..), ma raccomanda che gli imballaggi siano opportunamente etichettati, con una visione volta al raggiungimento dell'obiettivo.

# Con quali modalità si può assolvere all'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi?

PER TUTTI GLI IMBALLAGGI		IMBALLAGGI C&I	IMBALLAGGI NEUTRI PRIMARI	DOVE APPLICABILE	
Apposizione fisica dell'etichettatura		Canali digitali	Supporti esterni		
Su ciascuna componente	Sull'imballaggio di presentazione	Devono essere garantite idonee istruzioni all'utente su come reperire le informazioni tramite i canali digitali scelti	Documenti di trasporto (o altri)	Pannelli informativi sul punto vendita	Libretto di istruzioni/Manuale d'uso




# Con quali modalità si può assolvere all'etichettatura degli imballaggi destinati al canale C&I?



**Esistono delle indicazioni su come riportare le informazioni di etichettatura ambientale sui documenti di trasporto?**  
No, non è prevista alcuna indicazione formale delle modalità di trasmissione di queste informazioni.

# Con quali modalità si può assolvere all'etichettatura degli imballaggi destinati al consumatore finale?



# Chi sono i soggetti responsabili?

Definizione della codifica identificativa del materiale ai sensi della Decisione 129/97/CE



Produttore di imballaggio

Apposizione (secondo le possibili modalità) delle informazioni obbligatorie (codifica identificativa e indicazioni sulla raccolta differenziata)



La responsabilità è condivisa tra produttore e utilizzatore!  
Regolata tramite accordi commerciali o contrattuali che definiscano il punto della filiera in cui si concretizzi tale onere.

L'obbligo di fornire le informazioni di etichettatura ambientale non è solo del produttore verso il suo cliente, ma anche degli utilizzatori verso i propri clienti (altri utilizzatori di imballaggi).

# È possibile esaurire le scorte di imballaggi non conformi al 31.12.2022

- ✓ Imballaggi – anche se vuoti – che siano stati etichettati prima del 31/12/2022
- ✓ Imballaggi che siano stati acquistati da parte degli utilizzatori di imballaggio dai propri fornitori prima del 31/12/2022
- ✓ Anche se in giacenza in altri Paesi
- ✓ È essenziale dotarsi di documentazione che provi la possibilità di esaurire tali scorte (lotto di produzione, fatture di acquisto)

**Le vostre domande**



# Alcune precisazioni sul tema delle scorte

**Le scorte di imballaggi, oppure gli imballaggi riutilizzabili destinati al circuito C&I, immessi per la prima volta sul mercato prima dell'entrata in vigore dell'obbligo di etichettatura, devono essere etichettati?**

Poiché per questi imballaggi è previsto che le informazioni di etichettatura siano trasmesse tramite documenti e supporti esterni, risulta possibile farlo anche se si tratta di scorte, a meno che non sia possibile recuperare l'informazione circa il materiale di composizione dell'imballaggio da parte del fornitore (in tal caso, è ad ogni modo opportuno poter provare la data di acquisto dell'imballaggio).

# Alcune precisazioni sul tema delle scorte

**Esiste un termine entro il quale le scorte di imballaggi devono essere esaurite?**

No, la norma non prevede alcun termine entro il quale le scorte di imballaggi devono essere esaurite.

Tuttavia, per gli imballaggi destinati al consumatore finale, qualora si preveda di trasmettere le informazioni di etichettatura ambientale non tramite la stampa diretta dell'imballaggio o dell'etichetta, ma tramite le altre modalità previste (es. pannelli informativi sul punto vendita), si consiglia di procedere all'etichettatura con tali modalità, sempre che sia possibile ottenere le informazioni necessarie dal fornitore dell'imballaggio.

# Alcune precisazioni sul tema della responsabilità

**Se un utilizzatore vende merce imballata nell'ambito C&I è obbligato a fornire le informazioni di etichettatura ambientale degli imballaggi che vende al suo cliente?**

Sì, è obbligato, e può farlo in una delle modalità previste per gli imballaggi C&I.

**Gli utilizzatori degli imballaggi possono trasferire ai loro clienti gli stessi documenti che hanno ricevuto dai propri fornitori?**

Sì, possono utilizzare gli stessi documenti o altri, oppure scegliere un'altra modalità tra quelle previste.

# Alcune precisazioni sul tema della responsabilità

**Se gli imballaggi prevedono già la codifica alfanumerica stampata, è necessario fornire le informazioni anche tramite documenti di trasporto (o canali digitali)?**

No, se le informazioni sono riportate sull'imballaggio, non è necessario riportarle anche sui documenti (o tramite canali digitali).

# Etichettatura degli imballaggi biodegradabili e compostabili

L'asserzione della biodegradabilità e compostabilità di un imballaggio può essere comunicata quando l'imballaggio è conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 13432.

Tali imballaggi possono essere raccolti e riciclati con i rifiuti organici, solo se:

- 1. sono certificati conformi, da organismi di certificazione, alla norma tecnica UNI EN 13432;**
- 2. sono opportunamente etichettati e in particolare riportino:**
  - la menzione della conformità ai predetti standard europei;
  - elementi identificativi del produttore e del certificatore;
  - idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici.

# Perimetro dell'obbligo

L'obbligo riguarda **tutti gli imballaggi immessi al consumo sul territorio nazionale**, e non imballaggi immessi in altri Paesi (per i quali è opportuno verificare eventuali obblighi vigenti).

Le disposizioni di etichettatura vigenti in Italia non si riferiscono a eventuali disposizioni vigenti in altri Paesi (ad esempio Francia).

Sono previste **esenzioni** per:

- Imballaggi per la vendita destinati a farmaci e dispositivi medici
- Etichette energetiche dei prodotti sottoposti al Regolamento UE 2017/1369.

# Etichettatura degli imballaggi composti

Un imballaggio si considera composto quando è **costituito da materiali di imballaggio diversi che non possono essere separati manualmente.**

Ai fini dell'identificazione del materiale di imballaggio, sugli imballi composti va applicata la codifica prevista all'**Allegato VII della Decisione 129/97** solo laddove il materiale di imballaggio secondario superi il 5% del peso totale dell'imballaggio; in caso contrario, non si utilizzerà la codifica prevista all'Allegato VII ma quella degli imballaggi monomateriali in funzione del materiale prevalente in peso.

# Etichettatura degli imballaggi composti

Gli imballaggi composti possono essere conferiti in raccolta differenziata secondo il materiale prevalente in peso.

Unica eccezione a questa regola riguarda gli imballaggi composti (e/o con componenti di diverso materiale non separabili manualmente) a prevalenza carta, con percentuale di materiale cellulosico **inferiore al 60% del peso totale**, i quali devono essere conferiti in raccolta indifferenziata.

Gli imballaggi così costituiti, che ad oggi non risultano riciclabili, se conferiti in raccolta differenziata e gestiti nel flusso di riciclo degli imballaggi in carta, graverebbero in maniera significativa sulla generazione di scarti nel processo di riciclo, implicando persino un maggiore impatto ambientale e aumentate difficoltà gestionali, a discapito anche della qualità complessiva della materia prima seconda generata dal processo di riciclo.